



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.13694.2017 R.A.C.L., promossa da:

Paolo Maruccia

Avv. Rosafio

Contro

Inps

Avvocatura

Inail

avvocatura

Parte ricorrente ha adito in data 17.11.17 questo Tribunale chiedendo accertarsi come tra lo stesso ed Eurosix scarl non sia intercorso alcun rapporto di lavoro autonomo ma solo subordinato e quindi la insussistenza di alcun obbligo contributivo e disporsi l'annullamento del verbale di accertamento del 14.7.15 e conseguente diffida; il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.



All'uopo espone di essere socio di Eurosix scarl di cui è stato amministratore unico dal 16.7.12 alla cancellazione della società; come parte avversa abbia ritenuto la insussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato nel periodo 11.7.11 \11.6.12 ed inoltre annullato tutti i contratti di collaborazione a progetto stipulati dalla società con i soci a decorrere dall'1.6.10; come contraddittoriamente gli ispettori Inps abbiano ravvisato anche elementi di subordinazione che si sarebbero alternati a quelli di lavoro autonomo; come peraltro comunque l'obbligo di versamento dei contributi Inail spetti alla società in relazione all'apporto reso dai soci ex art.9 dPR 1124.1965.

Fissata l'udienza di discussione, si sono costituite parti avverse lamentando la infondatezza del ricorso.

Evidenzia in particolare Inps come la società abbia stipulato con parte ricorrente dapprima un contratto co.co.pro. per il periodo 2003\05 e poi due contratti (2006\2009 e 11.7.11-11.6.12) di lavoro subordinato; come le fatture della cooperativa nel periodo 2011\14 siano contrassegnate da 4 lettere dell'alfabeto e gli accordi con il committente fossero conclusi direttamente dai 4 soci senza l'intervento della cooperativa; come ciascun socio organizzasse in autonomia l'orario di lavoro; come ciascun socio cercasse in autonomia il lavoro, coinvolgendo un altro socio solo per la certificazione di idoneità; come la distribuzione degli utili fosse effettuata sulla scorta della fatturazione emessa da ciascun socio e le buste paga elaborate sulla scorta della fatturazione.

Ebbene, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria [Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108]. E così nelle ipotesi di azione di **accertamento** negativo del datore di lavoro avverso un **verbale** di **accertamento dell'Inps** (al pari delle **opposizioni** alle iscrizioni a ruolo) **l'onere** della **prova** a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa **dell'Inps** grava sul medesimo (e non sul datore di lavoro) [App. Ancona, 11-03-2009].

Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi.

È emerso come nell'ottobre 2011, Rosafio contattò Eurosix coop in persona dell'amministratore D'Amico per chiedere un preventivo per lavori di rifacimento di impianto elettrico, di ristrutturazione, di muratura e di rifacimento dell'intonaco; come i lavori furono eseguiti dal ricorrente e Zingarello coadiuvati dal presidente della cooperativa [Rosafio, zio del ricorrente]; come nell'estate del 2011 Cordella contattò un ragazzo di Salve, forse di nome D'amico, per chiedere un preventivo per lavori di rifacimento di impianto elettrico,



pittura (attività quest'ultima eseguita poi dal ricorrente) e come i lavori furono pagati al suddetto ragazzo [Cordella, amico del ricorrente]; come nel periodo 2004\15 il ricorrente abbia utilizzato attrezzatura della cooperativa (betoniere, ponteggi); come i lavori commissionati da Rosafio (che all'uopo aveva contattato il presidente della cooperativa D'Amico Giovanni) furono realizzati, per quanto concerne l'impianto elettrico, da D'Amico Pierluigi insieme a Zingarello, coordinati da Maruccia [Pierluigi D'Amico]; come la attrezzatura utilizzata per i lavori svolti dalla cooperativa fossero conservati in vari depositi di proprietà dei soci [Rosafio, dipendente della cooperativa tra il 2009 ed il 2011 e cugino del ricorrente].

Il contenuto degli accertamenti riportati nel verbale ispettivo è stato confermato dall'ispettore Ciullo esaminato quale teste.

In sede amministrativa parte ricorrente ha dichiarato come ogni socio lavori in autonomia, concordando con il committente le modalità di esecuzione del lavoro, l'importo necessario per definirlo organizzandosi per realizzarlo e come "in ogni caso del tutto viene dato cenno alla cooperativa in occasione delle riunioni che si fanno ogni fine mese nelle quali si socializzano le esperienze fatte...Stante questa autonomia gestionale e considerato che tutti gli incassi della cooperativa sono fatturati per ciascun socio a fine mese o comunque in maniera periodica, si effettua un rapporto tra il fatturato prodotto da ognuno dei soci e le ore dallo stesso segnalate nel proprio foglio presenze; ovviamente ci deve essere un certo tipo di rapporto tra le due cose.... Il controllo avviene in base alle fatture prodotte dal singolo socio ... Sia prima che ricoprissi la carica di amministratore che adesso che la ricopro, come tutti gli altri soci, in autonomia contrattavo e contratto lavori, eseguo quelli, riscuoto il relativo compenso fatturato dalla cooperativa e segno le ore di lavoro prestato".

Ritiene questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni eventualmente rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa. Tanto più che quanto ammesso dalla parte ricorrente in sede amministrativa assume valore di confessione stragiudiziale, ex art.2735 c.c., avente la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale in quanto dichiarazione resa da una parte nei confronti dell'altra o di chi la rappresenta (cfr. Cass. civ. n.3746/95); mentre le eventuali discordanze tra quanto dichiarato dallo stesso



soggetto ora in sede amministrativa ora nel corso della prova testimoniale deve essere valutato in funzione della verifica dell'attendibilità del testimone.

Rilevato che oggetto di lite non è l'obbligo di iscrizione nella gestione artigiani [Cass. Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008], ma l'obbligo contributivo in relazione alle prestazioni che si assumono rese in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, valga quanto segue.

La sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato pretende comunque la prova dell'esistenza della sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2009, n. 10240]

Infatti, in merito alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, vale ricordare come ai fini della qualificazione del rapporto di **lavoro** come **subordinato** o **autonomo**, sia necessario verificare se lo svolgimento del rapporto si sia concretizzato nel senso della subordinazione. In merito alla verifica di tale situazione l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi. Appare quindi determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di **lavoro** con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro i suddetti elementi essere valutati in rapporto alla natura della prestazione resa. La configurazione di un rapporto di lavoro subordinato pretende pertanto la sottoposizione ad un potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di **lavoro** con connesso inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alle modalità della sua attuazione. In effetti, anche ai lavoratori **autonomi**, come ai soci di fatto ed agli associati in partecipazione, ben possono essere impartite (dai datori di **lavoro** o dai consociati) direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del **lavoro** (specie se sia necessario sopperire a una minore esperienza di costoro o comunque sia stato concordato, ovvero risulti opportuno o necessario un coordinamento delle attività); che è quanto non vale di per sé a provare inequivocamente l'esistenza di un rapporto di **lavoro subordinato**, che appare piuttosto caratterizzato da un più pregnante vincolo di natura personale, che impone al dipendente di assoggettarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di **lavoro**, ponendo a disposizione di questi le proprie energie lavorative, adeguandosi ai suoi ordini e sottoponendosi al suo controllo nello svolgimento della prestazione [Cass.17.12.03 n.19352].

Qualora, poi, l'assoggettamento a detto potere direttivo non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non **occasionale**, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento – a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo).



Infatti, lo svolgimento di controlli da parte del datore di **lavoro** appare compatibile con ambedue le forme di rapporti (autonomo o subordinato), sicchè assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come **subordinato** solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo ed, eventualmente, di quello disciplinare; altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante.

Il carattere distintivo essenziale del rapporto di **lavoro subordinato** da quello **autonomo, giova ripetere**, e' pertanto rappresentato dalla emergenza di un profilo di subordinazione intesa quale vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo (organizzativo e disciplinare) del datore di **lavoro**, che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, quand'anche risulti diversamente atteggiata in considerazione delle peculiarità di queste ultime, senza prescindere, sia pure nei limiti supra evidenziati, dalla preventiva ricerca della volontà delle parti per accertare, anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto, come le stesse abbiano inteso qualificare detto rapporto, senza, pertanto, che tale accertamento sia disgiunto da una verifica dei risultati con riguardo alle caratteristiche e modalità concretamente assunte dalla prestazione stessa nel corso del suo svolgimento [*Cassazione civile* , sez. lav., 22 aprile 2008, n. 10345]. Invero, ai fini di detta qualificazione del rapporto di lavoro, assume valenza decisiva il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, restando viceversa irrilevante, ai fini della prova circa la presunta volontà dei contraenti di mantenere il rapporto nella sfera dell'autonomia, il rifiuto opposto dalla lavoratrice alla proposta di "regolarizzazione" del rapporto mediante formale assunzione, formulata dal committente; proposta quella da cui potrebbe semmai desumersi un elemento di consapevolezza datoriale circa il carattere subordinato della prestazione [*Cassazione civile* , sez. lav., 09 maggio 2008, n. 11589].

Nella specie, alla luce di quanto confessato dal ricorrente in sede amministrativa, può ritenersi esclusa l'emergenza di alcun elemento qualificante il rapporto di lavoro subordinato nello svolgimento del rapporto di lavoro tra Maruccia e la cooperativa, al di là della qualificazione effettuata dalle parti.

Natura confessoria di dette dichiarazioni che di per sé non ammette prova contraria che comunque non emerge dalle circostanze riferite dai testi escussi ben compatibili con l'emergenza della natura affatto subordinata delle prestazioni lavorative rese.

Ebbene, in materia di società cooperative di lavoro, la legge 3 aprile 2001, n. 142, nel prevedere espressamente la possibilità per il socio lavoratore di instaurare, a fianco del rapporto associativo, un ulteriore e diverso rapporto di lavoro, in forma autonoma o subordinata, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ha fatto venire meno la ritenuta incompatibilità tra la qualità (reale e non simulata) di socio di una cooperativa di



produzione lavoro e quella di lavoratore subordinato ovvero autonomo con vincolo di parasubordinazione [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2009, n. 10240].

Quindi, in tema di cooperative di produzione e lavoro, anche nel regime previgente alla legge 3 aprile 2001, n. 142, spetta al giudice di merito verificare se, accanto al rapporto associativo, sussista un distinto rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dovendo questo escludersi ove i soci si limitino ad espletare prestazioni ed a svolgere attività secondo le prescrizioni del contratto sociale [Cass. Sez. L, Sentenza n. 8346 del 08/04/2010].

In particolare, in merito poi alla dedotta inesistenza comunque di un obbligo contributivo a carico del singolo socio non lavoratore subordinato piuttosto che in capo alla cooperativa stessa, si deve osservare come detto obbligo del singolo socio sussista qualora emerga un rapporto di lavoro autonomo del socio con la cooperativa.

In giurisprudenza, in fatti, si è osservato come il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio [Cass., Sez. L, Sentenza n. 16356 del 4/8/2016].

Che è quanto deve ritenersi nella fattispecie in esame in considerazione di quanto supra evidenziato e delle modalità di ripartizione degli utili esclusivamente correlate al valore dell'attività espletata [arg. Cass. civ. Sez. I, 14/05/1992, n. 5735].

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite, non vertendo la lite in materia di prestazioni ex art.152 disp att. cpc.

Pqm

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne ciascuno dei convenuti costituiti per le spese di lite che liquida in euro 5135,00 per competenze oltre accessori ex lege

Lecce, 09/06/2020

Lorenzo Bellanova



